



**Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale**  
**Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco**



**Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale**  
**Ordine degli Avvocati di Lecco**

# Adempimenti ordinari



<b>Adempimenti ordinari del Curatore</b>			
	<b>Termini</b>	<b>Riferimenti normativi L.F.</b>	<b>Indicazioni operative</b>
Estensione della liquidazione giudiziale	Nel più breve tempo possibile	Art. 256, c. 4 e 5	Verificare l'estensibilità della liquidazione giudiziale ad altri soci illimitatamente responsabili, oltre quelli risultanti formalmente, ovvero a società di cui l'imprenditore o la società assoggettati alla procedura è socio illimitatamente responsabile e alla quale sia riferibile l'impresa.
Affitto d'azienda	Nel più breve tempo possibile, anche prima della presentazione del programma di liquidazione	Art. 212	Verificare se vi sono le condizioni per procedere all'affitto d'azienda o di rami d'azienda.
Attività generiche immediate	Nel più breve tempo possibile	Art. 42, c. 1 Art. 49 c. 3 lett. f) Art. 130 c.2 e 3 Art. 149 c. 2	Richiedere in cancelleria dati e documenti acquisiti tramite collegamento telematico, la documentazione alle banche, all'anagrafe tributaria, ai clienti e ai fornitori (se autorizzati dal tribunale); al G.D. l'autorizzazione all'accesso a banche ulteriori se necessario. Convocare il debitore.
Inventario	Al più presto dalla data di accettazione dell'incarico	Art. 193, c. 1 CCII	Procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa, quando non è possibile procedere alla immediata inventariazione.
	Al più presto dalla data di accettazione dell'incarico	Art. 194, c. 1 e c. 2	Prendere in consegna danaro, cambiali, scritture contabili ed ogni altra documentazione dal medesimo richiesta (se non depositate in cancelleria); Depositare il danaro sul conto corrente della procedura.



	Al più presto dalla data di apertura della procedura	Art. 195, 196, 197	Rimuovere i sigilli (se apposti) e redigere l'inventario in doppio originale con allegata documentazione fotografica dei beni; nominare, se necessario, uno stimatore; invitare il debitore o gli amministratori (in caso di società) a dichiarare se vi siano altri beni da includere nell'inventario; redigere parere al Giudice delegato per non includere alcuni beni nell'inventario o per restituire i beni agli aventi diritto; depositare uno dei due originali in SIECIC, sottoscritto da tutti gli intervenuti; notificare l'estratto della sentenza di apertura della procedura ai fini della trascrizione, se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri
RAPPORTI RIEPILOGATIVI E RELAZIONI			
Informativa iniziale	Entro 30 giorni dall'apertura della procedura	Art. 130, c. 1	Presentare l'informativa iniziale sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli organi amministrativi e di controllo della società
Informativa al PM	Senza ritardo, una volta accertata l'inottemperanza	Art. 130, c. 2	Informare il PM dell'inottemperanza del debitore o degli amministratori agli obblighi di deposito ex art. 49, c. 3, lett. c) ovvero agli obblighi ex art. 198, c. 2.
Relazione particolareggiata	Entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (in assenza dello stato	Art. 130, c. 4 e 5	Presentare la relazione particolareggiata circa il tempo e le cause della crisi/insolvenza, la diligenza del debitore nell'esercizio dell'impresa e quant'altro di interesse, la responsabilità degli amministratori e organi di controllo delle società, dei soci e di terzi.



	passivo, entro 4 mesi dall'apertura della procedura)		
Rapporti riepilogativi	Entro 4 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni 6 mesi	Art. 130, c. 9	Presentare i rapporti riepilogativi
Comitato dei creditori	Entro 30 gg dalla apertura della procedura	Art. 138, c. 1	Richiedere al GD la nomina Provvedere alle successive attività previste dai c. 3 e 5 dell'art. 138
Cause pendenti	Nel più breve tempo possibile.	Art. 143 c. 1 e 3	Verificare le cause pendenti in cui sia parte il debitore e valutare la convenienza a proseguirle o riassumerle ( <i>eventuale riassunzione da farsi entro tre mesi dalla data di dichiarazione dell'interruzione</i> ).
Azioni revocatorie	Entro 3 anni dall'apertura della procedura	Art. 170	Promuovere azioni revocatorie (premesse che i periodi sospetti decorrono dal deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura). Queste si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
Verifica dei rapporti giuridici pendenti	Appena possibile o comunque entro 60 giorni da eventuale	Artt. 172 c.1	Richiedere l'autorizzazione al Comitato dei creditori a subentrare o sciogliersi dai contratti pendenti che consentono tale opzione.



	messa in mora , fatte salve le disposizioni specifiche per alcuni rapporti / contratti		Vedasi le disposizioni specifiche per alcune tipologie di contratto/rapporti dettate dagli art. 173-189.
Accertamento passivo	Al più presto dalla data di apertura della procedura	Art. 200 c. 1	Comunicare ai creditori (per mezzo di posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata) l'avviso ex art. 200
	Fino a 30 giorni prima dell'udienza di verifica per l'esame dello stato passivo (termine di scadenza per le domande di insinuazione e di partecipazione al riparto)	Art. 201 c. 1	verificare se sono pervenute domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o di rivendica e domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui.
	Fino a 20 giorni prima della data di udienza di stato passivo	Art. 209 c. 1 e 3	Richiedere l'emissione del decreto di non apertura/prosecuzione del procedimento di accertamento del passivo; comunicare ai creditori del decreto di non accertamento del passivo <i>(nel più breve tempo possibile dal decreto con cui il tribunale dispone il non darsi corso all'accertamento del passivo)</i> .



	Fino a 15 giorni prima dell'udienza di verifica per l'esame dello stato passivo	Art. 203 c. 1	Depositare le domande di insinuazione e di rivendica, il progetto di stato passivo e comunicare ai creditori l'avvenuto deposito del progetto di stato passivo.
	Per l'udienza di verifica	Art. 203 c. 2	Esaminare le osservazioni e i documenti integrativi allo stato passivo e i documenti integrativi che i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono depositare fino a cinque giorni prima dell'udienza di stato passivo; partecipare all'udienza di verifica in contraddittorio con i creditori presenti e formulare (ove non fatto nel progetto di stato passivo) delle eccezioni non rilevabili di ufficio; illustrare al Giudice delegato il progetto di stato passivo.
	Immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo	Art. 205	Comunicare lo stato passivo ai creditori
	Almeno 10 giorni prima della data dell'udienza del giudizio di impugnazione	Art. 207 c. 6	Valutare se costituirsi nel giudizio di opposizione allo stato passivo e nelle impugnazioni o revocazioni promosse da altri
	Entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto che ha deciso sull'opposizione allo stato passivo	Art. 207 c. 14	Valutare se proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sull'opposizione allo stato passivo.



	Entro 6 mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo	Art. 208 c. 1 e 2	Verificare se siano o meno pervenute ulteriori domande (che saranno considerate tardive) e chiedere al Giudice la fissazione dell'udienza per l'esame delle domande; comunicare ai creditori che hanno presentato domanda e agli ammessi la nuova data fissata
	Nel più breve tempo possibile, in modo da consentire al Giudice delegato la fissazione dell'udienza entro 4 mesi dal ricevimento delle domande	Art. 208 c. 2 e 3	Controllare periodicamente l'arrivo di domande ultra-tardive, valutarne l'ammissibilità e chiedere al Giudice la fissazione dell'udienza
	Fino a 20 giorni prima della data di udienza di stato passivo	Art. 209 c. 1 e c. 3	Richiedere l'emissione del decreto di non apertura/prosecuzione del procedimento di accertamento del passivo e comunicarlo ai creditori
Programma di liquidazione	Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dall'apertura della procedura	Art. 213 c. 1 e c. 7	Predisporre il programma di liquidazione, da trasmettere al Giudice delegato in modo che ne autorizzi la sottoposizione al Comitato dei creditori per l'approvazione. Il GD autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.



	Entro 8 mesi dall'apertura della procedura	Art. 213, c. 5	Compiere il primo esperimento di vendita e iniziare le attività di recupero dei crediti (salvo differimento del Giudice con decreto
	Entro 5 anni (salvo differimento del GD in casi eccezionali) dalla data di apertura della procedura	Art. 213 c. 8	Terminare l'attività liquidatoria
Adempimenti collegati o dipendenti dalla liquidazione		Artt. 214,215,216,217 e 218	Procedere alla vendita dei beni secondo gli articoli da 214 a 218

A cura dei Componenti Commissione studio in materia crisi, ristrutturazione e risanamento impresa Odcec Lecco e Commissione di studio in materia concorsuale Ordine Avvocati di Lecco

Avv. Chiara Boniotti

Dott. Damiano Chiappa

Dott. Davide Ielardi

Dott.ssa Barbara Iobue

Dott. Filippo Radaelli

Avv. Marco Riva